Testo unico e decreti attuativi: come si evolve la normativa vitivinicola

Nicola Tinelli
Servizio Giuridico – Unione Italiana Vini

10 maggio 2018
Cantina Rauscedo – Codroipo, UD

Testo unico e decreti attuativi

Premessa

Legge 12 dicembre 2016 , n. 238 : «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».

–Da dove nasce:

- Legge n. 82 del 20 febbraio 2006: disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

- Decreto Legislativo n.61/2010 dell'8 aprile 2010: tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

- Decreto Legislativo n. 260/2000: disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. n.1493/1999 relativo all'OCM vino.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 1: patrimonio culturale nazionale

«Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale».

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 6: vitigno autoctono italiano

Legge 82/2006: il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio italiano; le Regioni accertano la coltivazione sul proprio territorio e verificano la coltivazione per almeno 50 anni.

Testo Unico: il «vitigno autoctono» o «vitigno italico» è:

Specie *vitis vinifera,* Origine esclusiva in Italia, Presenza rilevata in aree geografiche delimitate. L'uso della dicitura "vitigno autoctono italiano" limitata a DOP e IGP, nei relativi disciplinari.

Rimando a decreto per condizioni e caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni autoctoni e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.

Articolo 7, salvaguardia vigneti eroici o storici: Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati vigneti eroici o storici

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 9, planimetria dei locali

- Definizione di cantina e stabilimento enologico: non soltanto i locali e le relative pertinenze ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli, ma anche quelli ove si svolge la produzione degli stessi e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

- Esenzione planimetria per gli stabilimenti di capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri.

- Riconfermato che l'obbligo non sussiste nel caso in cui, per gli stabilimenti, sia stata presentata agli uffici dell'Agenzia delle dogane, la planimetria prevista dalle vigenti norme in materia di accise.

- Tutti i recipienti – fissi o mobili – di capacità complessiva superiore a 10 ettolitri dovranno essere riportati nella planimetria, compresi i recipienti destinati alla detenzione di prodotti aromatizzati. Anche i recipienti mobili.

- Le sole variazioni sulla planimetria, da comunicare all'ufficio territoriale, sono quelle che riguardano l'aumento o la diminuzione della capacità complessiva della cantina.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 10, determinazione periodo vendemmiale

- Comma 1: il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno.

- Comma 3: possibilità per i vini a DOP/IGP di prevedere fermentazioni e rifermentazioni oltre il termine del 31 dicembre, a condizione che sia previsto dal disciplinare di produzione. In caso positivo, tali pratiche devono essere comunicate all'Ispettorato.

- Comma 4: consentito, senza obbligo di comunicazione, fermentazione o rifermentazioni spontanee nei vini imbottigliati, destinati alla produzione di **particolari vini, ivi compresi i vini passiti** e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

<u>Decreto 6706 del 23 novembre 2017</u>

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 13 detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione vinello

-Introdotta deroga tempistiche (30 giorni) per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici oltre il trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale. Nel caso di vinacce ottenute oltre il periodo vendemmiale, la detenzione è autorizzata fino al 30 giorno successivo all'ottenimento.

- La deroga si applica anche ai tempi (30 giorni) entro i quali è concesso detenere negli stabilimenti enologici le fecce non denaturate. I termini sono di 90 giorni per i produttori fino a 1.000 ettolitri.

–Istituzione dei centri di raccolta temporanei dei sottoprodotti fuori fabbrica: consentito, oltre alle distillerie e a coloro che utilizzano i prodotti denaturati a scopo energetico, anche agli stabilimenti enologici ove vengono introdotti ed estratti esclusivamente prodotti vitivinicoli denaturati.

–Obbligo di denaturazione, all'atto dell'ottenimento, dell'acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 25, divieto di vendita e somministrazione

- Il testo unico stabilisce nuovi limiti del tenore in cloro, solfati e in alcol metilico, i quali si applicano – ai sensi dell'articolo 88, comma 5 – una volta decorsi i 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.
- **Cloruro di sodio**: 0,5 grammi per litro (**invece di 1 gr/l**), fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subìto un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a **1 grammo per litro (invece di 2 grammi per litro)**.
- **Solfato neutro di potassio**: 1 gr/l (invece di 2 l).

Il limite è elevato a

- 1,5 gr/l che hanno subìto un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini.
- 2 gr/l per i vini aggiunti di mosto concentrato e per vini dolci naturali
- 5 gr/l per Marsala DOC.
- **Alcol metilico:** quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/ litro per i vini bianchi e rosati (cfr. legge 82/2006 prevedeva 0,25 millilitri per i vini rossi e 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole totale).

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 35, disciplinari di produzione, gestione superi

- Possibilità di indicare resa massima di uva a ettaro e resa di trasformazione in vino, OPPURE resa massima di vino per ettaro.

- Per i vini a DO consentito esubero di produzione fino a 20% della resa massima uva/ettaro, da destinare ad altra DOC o IGT a partire da DOCG, ad altra **DOC o IGT** a partire da una DOC. Superato il 20% la produzione decade.

- Eccedenza di uva: nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa non deve essere superiore alla resa massima della DOC o IGT di destinazione.

- L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto resa massima di trasformazione della DOC o IGT di destinazione.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 39, gestione delle produzioni

I tre strumenti di gestione del mercato in un unico articolo:

1. Per i vini a DOP: riserva vendemmiale (20% resa uva/ettaro) in annate climaticamente favorevoli per far fronte a carenze di produzione nelle annate successive.
2. Riduzione resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente resa massima di uva a ettaro e relativa resa di trasformazione per conseguire equilibrio di mercato. Le Regioni possono consentire di ridurre resa massima classificabile anche mediante declassamento.
3. Iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione.

DM consorzi (non approvato), prevede obbligo che tali strumenti siano adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 39 e 41, gestione delle produzioni e Consorzi (DM non approvato)

- **Nuovo strumento piano di produzione:** il consorzio al fine di coordinare le attività delle categorie della filiera interessate alla produzione e alla commercializzazione della denominazione tutelata può adottare e presentare un piano di produzione, in conformità alla normativa UE. Il piano non può riguardare la materia dei prezzi. Deve essere adottata dall'85% dei soci e 66% viticoltori. Adozione del Mipaaf necessaria.

- Vigilanza: l'attività di vigilanza potrà essere svolta solo dai consorzi che dispongono di agenti vigilatori con qualifica di Agenti di PS.

- Obbligo informazione non consorziati: i consorzi devono assicurare l'informazione a tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione (bilanci, delibere assembleari, relazione annuale attività svolte, programma attività promozione).

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 45, utilizzo dei nomi di due o più varietà

- Qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà devono:

a) Figurare in ordine decrescente di percentuale
b) Rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate (salvo i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva)
c) Figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

DM etichettatura, da attuare.

- **Articolo 46 sistemi di chiusura dei contenitori**

- Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiori a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o **il marchio registrato** dell'imbottigliatore.

Premessa: la certificazione dei vini a DO e IG

Semplificazioni per un sistema meno oneroso:

- Controlli documentali: svolti mediante il registro dematerializzato.
- Controlli ispettivi: testo unico stabilisce razionalizzazione e coordinamento dei controlli.
- Esami chimico-fisici e organolettici: testo unico prevede esami analitici a campione per DO e IG ed esami organolettici a campione per DO < 10.000 hl.
- Contrassegno anti-contraffazione *(fascetta)*: contrassegni stampati da IPZS e da tipografie autorizzate. Liberalizzazione produzione della fascetta.
- Controllo «sul mercato»: svolto da ICQRF e agenti vigilatori. Il testo unico ha previsto determinazione di limiti di tolleranza consentiti tra parametri chimico-fisici comunicati in fase di certificazione e parametri riscontrati in sede di vigilanza.

DECRETI ATTUATIVI DEL TESTO UNICO – AGGIORNAMENTO

Stato dell'arte decreti ministeriali «prioritari»

- Decreto ministeriale «controlli» vini a DO e a IG: inviato dal Gabinetto del Ministro Martina alla Conferenza Stato Regioni.
- Decreto ministeriale «consorzi di tutela»: inviato dal Gabinetto del Ministro Martina alla Conferenza Stato Regioni.
- Decreto ministeriale «esami analitici e organolettici» per i vini a DOP/IGP: in discussione.
- Decreto ministeriale «contrassegni»: in discussione.

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 48: contrassegno per i vini a DOP e IGP

- I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia muniti di uno speciale contrassegno stampato da IPZS o da tipografie autorizzate.

- Il contrassegno è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. In alternativa al contrassegno, consentito l'utilizzo del lotto attribuito alla partita certificata dall'impresa imbottigliatrice e comunicato all'odc.

- I consorzi possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini a DOC e IGT che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistema informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato.

DM contrassegni e sistemi alternativi

Disciplina dello «speciale contrassegno», art. 48 comma 6 del testo unico

«*I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia (…) muniti di uno* ***speciale contrassegno****, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo*».

Costo contrassegno:

- Il costo della fascetta rappresenta il 35% del costo della certificazione di tutte le dop (ma la percentuale si alzerebbe se si considerasse solo DOP con fascetta).
- Costo della fascetta: 0,0089 per adesive a 0,0081 per carta colla.

DM contrassegni e sistemi alternativi

Caratteristiche del contrassegno	Contrassegno di Stato (ex. D.lgs. 61/2010)	«Speciale Contrassegno» testo unico
Monopolio della produzione e stampa da parte di IPZS	SI	NO
Stampa su carta filigranata, con ologrammi, stampa a rilievo	SI	SI
Definizione di criteri per individuazione dei soggetti autorizzati alla stampa	NO	SI
Sistema sanzionatorio – fattispecie **penale**, inclusa reclusione (art. 468 c.p. contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione).	SI	SI

DM contrassegni e sistemi alternativi

Fattispecie penale

Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio: fino a 3 anni di reclusione.

Art. 517 *quater* c.p.: contraffazione IG o DO: fino a 2 anni di reclusione.

Art. 453 – 458 c.p. reato nummario: falsificazione di monete, carte di pubblico credito alterazione di monete, falsificazione valori di bollo, di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, uso di valori di bollo contraffatti.

Art. 468 c.p.: contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione: reclusione da uno a cinque anni.

DM contrassegni e sistemi alternativi

Altri elementi

- Art. 5, comma 5: il mipaaf propone di stabilire, ogni anno, un prezzo massimo dei contrassegni di Stato.
- Art. 6, sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici: possibilità di ritirare un quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto detenuto dall'imbottigliatore/o nello stabilimento enologico.
- Art. 8, adempimenti ditte imbottigliatrici: obbligo di annotazione nei registri dematerializzati il riferimento alle fascette utilizzate.
- Art. 9: sistemi di tracciabilità alternativi alla fascetta.

Testo unico e decreti attuativi

- Articolo 63 «coordinamento e programmazione dei controlli»: nel registro dei controlli ispettivi sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo (già previsto in Campo Libero).

- Articolo 64, «controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG»:

- Nel caso in cui l'utilizzatore della DOP/IGP sia immesso nel sistema di controllo di più odc, questi – di comune accordo – devono:

a) Individuare l'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni.
b) In caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla Regione in cui ricadono le operazioni.
c) In presenza delle specifiche funzionalità realizzate nell'ambito del SIAN, individuare l'organismo responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo.

Testo unico e decreti attuativi

DM Controlli vini a DO e a IG (in fase di attuazione)

Sistema dei controlli dei vini a DOP/IGP, i punti salienti:

- Art. 4 scelta dell'odc e individuazione dell'organismo unico (art. 64 t.u.)
- Art. 7, i soggetti della filiera: inclusione imbottigliatori esteri, in coerenza con modifica reg. CE 607/2009 (in fase di discussione con CE).
- Art. 8: attività di controllo e certificazione: operazioni di sorteggio e percentuali di operatori da sottoporre a controllo. Analisi del rischio.
- Art. 8: attività di controllo e certificazione, richiesta del contrassegno agli odc o al consorzio.
- Art. 9: acquisizione delle informazioni ai fini della certificazione mediante registro telematico.
- Allegato 2:
  - Percentuali di controllo restano tali e sono dimezzate per DOC <20 operatori
  - Analisi del rischio: facoltà per un 1/5 degli operatori da controllare

Testo unico e decreti attuativi

Articolo 65: analisi chimico-fisica e organolettica

- Vini DOCG: status quo. Esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici.
- Vini DOC: esami organolettici sistematici SOLO per DOC con produzione annuale certificata > 10.000 ettolitri. Le singole DOC possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici.
- Esami analitici mediante controlli a campione per vini a DOC e a IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici.

- Il Ministero, tramite decreto, stabilirà i limiti di tolleranza consentiti tra parametri chimico-fisici comunicati e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza

Grazie per l’attenzione!

Unione Italiana Vini – Confederazione

Via G. B. De Rossi, 15/A - 00161 Roma
Mail: serviziogiuridico@uiv.it